

ESENTE



25724/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

IMMIGRAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27044/2019

Dott. FELICE MANNA

- Presidente - Cron. 25724

Dott. SERGIO GORJAN

- Consigliere - Reg.

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere - Ud. 23/02/2021

Dott. ANNAMARIA CASADONTE

- Consigliere - CC

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27044-2019 proposto da:

... rappresentato e

difeso dall'avv. ULJANA GAZIDEDE;

- **ricorrente** -

contro

PREFETTURA DI LECCE IN PERSONA DEL PREFETTO PRO-
TEMPORE, QUESTURA LECCE IN PERSONA DEL QUESTORE PRO-
TEMPORE ;

- **intimati** -

2021

785

n

avverso l'ordinanza n. 301/2019 del GIUDICE DI PACE
di LECCE, depositata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA

63. R.G. 27044/2019

PREMESSO CHE

1. _____, cittadina dell'Ecuador, ricorre per cassazione avverso il provvedimento del 21 giugno 2019, con il quale il Giudice di pace di Lecce ha respinto il ricorso fatto valere avverso il decreto di espulsione, emesso il 6 maggio 2019 dal Prefetto di Lecce.

Le intimate Prefettura e Questura di Lecce non hanno proposto difese.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso che nei due motivi contesta che il Giudice di pace abbia rigettato la domanda con motivazione illogica, che non appare riferibile al caso concreto, è fondato.

Come sottolinea la ricorrente, l'originario ricorso al Giudice di pace anzitutto deduceva l'inesistenza del decreto di espulsione per mancanza della sottoscrizione del Prefetto. Il Giudice di pace invece ha affermato: "il primo motivo va disatteso, anche perché dopo i suddetti rigetti, non appellati dal ricorrente, quest'ultimo non ha presentato istanza di protezione internazionale nelle sedi competenti", affermazione evidentemente del tutto slegata dalla censura fatta valere dalla ricorrente.

L'originario ricorso poi contestava l'illegittimità del provvedimento prefettizio, in particolare per violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c, del d.lgs. 286/1998 e per la lesione del diritto all'unità familiare e dei diritti del fanciullo, in particolare segnalando l'esistenza di legami familiari con la figlia di tredici anni, con tre sorelle di cui una cittadina italiana, con la madre in possesso di regolare permesso di soggiorno. Al riguardo, il Giudice di pace si è limitato ad affermare: "si rigettano le istanze ed eccezioni sollevate dal ricorrente, perché dalla documentazione allegata dallo stesso non risultano fondate o

accoglibili", con motivazione apparente in quanto priva di alcun riferimento alle specifiche doglianze fatte valere dalla ricorrente.


II. Il ricorso va quindi accolto; il provvedimento impugnato va cassato e la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Lecce, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Lecce, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021.

Il Presidente
(Felice Manna)



Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO

le Lecce

UFFICIO CANCELLERIA
12 2 SET. 2021
Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO

le Lecce

UFFICIO CANCELLERIA
Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO